

COMUNICATO AL PERSONALE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO.

Il 19 luglio 2020 è entrata in vigore la Legge n. 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha apportato alcune modifiche agli istituti del congedo COVID e del Bonus Baby-Sitting previsti in favore dei lavoratori per far fronte all'emergenza sanitaria. Di seguito si rappresentano le principali novità, anche alla luce delle Circolari INPS (n. 73/2020 e 81/2020) intervenute di recente in materia.

CONGEDO COVID INDENNIZZATO

Con particolare riferimento al congedo parentale COVID indennizzato al 50% previsto per i lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni o portatori di handicap grave senza limite di età (purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale), la nuova previsione normativa estende l'arco temporale entro cui beneficiare dell'istituto ampliando la possibilità di fruizione fino al 31 agosto 2020, fermo restando il limite massimo di 30 giorni complessivi che non è stato oggetto di ulteriore incremento.

Altra novità introdotta dalla Legge n. 77/2020 è la possibilità di fruire, a decorrere dal 19 luglio 2020, del congedo COVID indennizzato oltre che in modalità giornaliera anche in forma oraria, analogamente a quanto previsto per il congedo parentale ad ore. I lavoratori in possesso dei requisiti, che intendano avvalersi del congedo parentale COVID indennizzato ad ore, devono presentare domanda telematica direttamente all'INPS, secondo le procedure che saranno rese disponibili dall'Istituto producendo inoltre alla Funzione di Gestione di riferimento il modello "Richiesta congedo Covid indennizzato ad ore", allegato al presente Comunicato. Nelle more dell'implementazione delle suddette procedure da parte dell'INPS, il lavoratore potrà fruire del congedo in modalità oraria presentando alla Gestione il suindicato modello.

Resta fermo che, per la richiesta di congedo COVID in modalità giornaliera, il lavoratore deve fare ricorso alla procedura di "Domanda di congedo parentale", all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID o domanda per il congedo COVID con figlio disabile oppure di proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.

La circolare INPS n. 81/2020 specifica, inoltre, che per quanto riguarda la conversione d'ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale in congedo COVID-19, tale automatismo interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020, posto che a partire dal 29 marzo 2020 è stata, invece, rilasciata sul sito internet dell'Istituto la procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID. Pertanto, l'INPS prevede che, laddove operi la conversione d'ufficio, sia possibile richiederne l'annullamento solo nel caso in cui il lavoratore non sia in possesso dei requisiti per la fruizione del congedo COVID. Si segnala che l'INPS sta provvedendo a inoltrare direttamente all'attenzione del singolo lavoratore una comunicazione relativa ai periodi che sono stati convertiti d'ufficio. In questo caso il lavoratore è tenuto a darne tempestiva evidenza alla propria Gestione di riferimento, affinché l'Azienda possa dare seguito agli eventuali adempimenti economici anche nei confronti dell'Istituto.

Per quanto concerne, invece, le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 per periodi ricadenti tra la data del 5 marzo 2020 in poi, si precisa che le stesse non sono oggetto di conversione d'ufficio in domande di congedo COVID in quanto, da quella data, è stato ed è possibile

RisorseUmaneOrganizzazione

ConversioneinLeggeDecretoRilancio

NoidiPoste



esercitare l'opzione di fruire dell'una o dell'altra tipologia di congedo nonché della misura alternativa del Bonus Baby-sitting. In tali ipotesi, qualora il lavoratore abbia presentato domanda di congedo parentale "ordinario" o prolungamento del congedo parentale "ordinario" in luogo di una domanda di congedo COVID in conseguenza dell'indisponibilità della procedura telematica nel sito internet dell'INPS (ad esempio nel periodo dal 4 al 19 maggio scorso), l'interessato dovrà presentare una nuova domanda di congedo COVID, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di inviare una formale comunicazione all'Inps di annullamento di quest'ultima. Di tale adempimento il lavoratore dovrà dare tempestiva comunicazione anche all'Azienda, ai fini della corretta corresponsione dell'indennità prevista per il congedo COVID, pari al 50% della retribuzione.

Qualora, invece, il lavoratore abbia presentato all'INPS una domanda di congedo parentale "ordinario" o di prolungamento del congedo parentale "ordinario" nei giorni in cui la procedura telematica dell'Istituto era funzionante e per periodi non ancora fruiti, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella Circolare, si suggerisce di prendere contatti direttamente con l'Istituto per chiedere l'eventuale possibilità di annullamento della domanda.

In ogni caso, il Modello di autocertificazione predisposto dall'Azienda e allegato nei precedenti Comunicati al personale non dovrà più essere presentato.

Per la visualizzazione sul sito dell'INPS dei periodi oggetto di conversione in periodi di congedo COVID, si rinvia alle specifiche modalità illustrate nella Circolare in parola.

Resta inteso che qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID, l'INPS provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste.

Non sono altresì rinunciabili i periodi di congedo COVID effettivamente fruiti.

BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING

In merito alla compatibilità del congedo COVID indennizzato con il Bonus Baby-sitting e con quello per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia si conferma quanto indicato nelle Circolari INPS n. 73/2020 e 81/2020, con cui l'Istituto ha chiarito il concetto di alternatività tra i benefici, precisando che:

- in assenza di richieste di fruizione di congedo COVID, il lavoratore potrà beneficiare dell'intero importo del Bonus, pari a 1200 euro complessivi per nucleo familiare;
- in caso di fruizione fino ad un massimo di 15 giorni complessivi di congedo Covid tra i genitori, il lavoratore potrà presentare una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro complessivi per nucleo familiare;
- in caso di fruizione di periodi di congedo COVID superiori a 15 giorni complessivi tra i genitori, il lavoratore non potrà beneficiare di alcun importo a titolo di Bonus.

Inoltre, alla luce del principio di "alternatività" tra le due prestazioni per i medesimi lavoratori beneficiari, la scelta della corresponsione del Bonus Baby-sitting è estesa fino al 31 agosto 2020 analogamente al termine per la fruizione del congedo COVID.

Per completezza si segnala che, in occasione della conversione in Legge del Decreto Rilancio, non è stata, invece, prevista alcuna proroga dei congedi parentali COVID non indennizzati per figli minori di 16 anni - la cui fruizione è terminata il 30 giugno 2020, essendo per legge prevista limitatamente al periodo di sospensione dei servizi scolastici - né dei permessi aggiuntivi a tutela dell'handicap di cui alla Legge n. 104/1992, anch'essi fruibili fino alla data del 30 giugno scorso.

Roma, 22 luglio 2020

RisorseUmaneOrganizzazione

ConversioneinLeggeDecretoRilancio

Noi di Poste

